

**50 e più domande
nell'universo ECM:
tutte le FAQ più frequenti**



indice



A cura di
Rita Mingarelli e
Elisabetta Delle Donne
Catia Giancaterini
Pasquale Giannini
Paola Grosso
Chiara Ilari
EFE - Servizio Eventi
Formativi ECM



In questo numero

3



ECM

4



Formazione a distanza

6



Formazione sul campo

8



Eventi

10



AGENAS e COGEAPS

12



Formazione individuale e autoformazione

14



Esoneri, esenzioni e sanzioni

18




In questo numero



a formazione continua in Medicina, ormai, esiste da almeno un ventennio. Il Programma nazionale ECM (Educazione Continua in Medicina) ha avuto inizio nel 2002, in seguito all'approvazione del D.Lgs. 502/1992 integrato dal D.Lgs. 229/1999, che ha istituito l'obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità. Ma sono ancora veramente tante le do-

mande che ci si possono porre a riguardo. Per questo abbiamo pensato ad **un numero di In Formazione dedicato alle FAQ più frequenti**, come strumento utile per dirimere dubbi o curiosità, ma anche per far capire come il mondo della formazione in sanità sia importante per il professionista per perseguire l'aggiornamento costante e continuo e per lo sviluppo delle proprie conoscenze e delle proprie competenze.





Quali sono i documenti di riferimento per conoscere il sistema delle regole ECM?



I documenti che riguardano le regole ECM sono numerosi, in particolare si fa riferimento all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:

FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE SALUTE

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Accordo_Stato-Regioni_del_2_febbraio_2017_in_materia_di_ECM.pdf

MANUALE NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI EVENTI ECM

https://ape.agenas.it/documenti/Manuale_eventi_nazionale.pdf

MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf

Cosa significa ECM, ovvero il sistema di Educazione Continua in Medicina?



Gli ECM sono lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a aggiornare e migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, **con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini**. I destinatari della Formazione Continua sono tutti i professionisti sanitari che operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva. Il sistema ECM riguarda, però, anche i liberi professionisti, che possono così effettuare una costante riqualificazione professionale.

Cosa sono i crediti formativi ECM?



I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività ECM. **Sono assegnati ad ogni evento formativo** e attestati dal Provider ai partecipanti a seguito dell'accertamento dell'apprendimento, e ai docenti/tutor del programma formativo, in base ai criteri di assegnazione approvati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. Sono validi su tutto il territorio nazionale.

Da quando decorre il proprio obbligo formativo?



L'obbligo formativo decorre dal **1° gennaio successivo alla data di iscrizione al proprio ordine**. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per gli anni residui del triennio formativo.

Chi sono i destinatari della formazione ECM?



Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti coloro che appartengono a una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente e riconosciuti dalla Legge 3/2018.

Quanti crediti si devono acquisire in un triennio?



La CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua), nella seduta del 18 dicembre 2019 ha stabilito il mantenimento dell'obbligo formativo per il triennio 2020-2022, pari a **150 crediti formativi** a fronte delle riduzioni .

Nel caso si fossero conseguiti tutti i crediti nel triennio precedente, si ha diritto a riduzioni dei crediti ECM?



Sì.

30 crediti, se nel precedente triennio si sono maturati un numero di crediti compreso tra 121 e 150.

15 crediti, se nel precedente triennio si sono maturati un numero di crediti compreso tra 80 e 120.

30 crediti, se nel precedente triennio si è "soddisfatto" il proprio dossier formativo individuale.

Quali tipologie di crediti si possono conseguire?



Il fabbisogno formativo triennale può essere conseguito con:

- Eventi in aula, erogati da un provider (almeno il 40%)
- FAD (formazione a distanza)
- Autoformazione (massimo 20% dei crediti da acquisire nel triennio)
- Attività di docenza in eventi ECM ovvero mediante le attività "formazione individuale"



Formazione a distanza

Come è strutturato un corso FAD?



Un corso FAD è suddiviso in lezioni o capitoli. Ogni lezione, a sua volta, può essere suddivisa in diverse unità didattiche che possono comprendere testi e immagini, filmati, animazioni ed esercitazioni.

È possibile sospendere un corso FAD e riprenderlo in qualunque momento?



Sì, è possibile sospendere la lettura o l'ascolto di ogni lezione anche senza averla **conclusa per riprenderla in qualsiasi altro momento** rientrando sulla piattaforma che eroga la FAD.

È possibile seguire una FAD in parte su un computer, in parte su altro dispositivo?



Sì, perché il corso è memorizzato a livello centrale ed è accessibile ogni volta che ci si collega al proprio account.

Come si accede a una specifica unità didattica in FAD?



Dopo aver effettuato il login, selezionando "Indice" è possibile visualizzare l'intera struttura del corso. Il contenuto di ciascuna unità didattica **si attiva con un semplice click sul titolo dell'unità**. Quasi sempre ogni lezione è propedeutica alla successiva.

È possibile stampare il materiale didattico di una FAD?



Sì, il materiale didattico viene messo a disposizione per la stampa che è consentita a scopo di studio personale e rimane di proprietà del Provider/Docente.

Quali requisiti deve avere il mio dispositivo per accedere ai corsi FAD?



Nessuno in particolare. I **corsi FAD sono fruibili attraverso un qualsiasi dispositivo connesso a Internet** (PC, tablet, smartphone).

Come è strutturato l'esame finale di una FAD?



La verifica finale di apprendimento avviene online ed è costituita da **una serie di domande a risposta multipla che riguarda gli argomenti del corso**. L'ordine di presentazione delle domande e delle risposte è casuale (randomizzato). Ogni domanda ha una sola risposta corretta.

Quante volte si può ripetere il questionario finale di valutazione FAD?



Fino a 5 volte. Le domande nei tentativi successivi sono sempre le stesse anche se possono comparire in ordine diverso e/o con le risposte in ordine diverso (randomizzazione).

Quanti corsi FAD si possono fare?



A differenza di quello che succedeva alcuni anni fa, oggi non ci sono più limiti, né sul numero di corsi a distanza, né sul numero di crediti acquisiti con la FAD.





Formazione sul campo

Che cos'è la formazione sul campo?



La Formazione sul Campo (FSC) è un'attività formativa che si caratterizza per il luogo di svolgimento e per il tipo di apprendimento.

Cosa garantisce la FSC?



La FSC garantisce non solo un consolidarsi della professionalità specifica, ma anche **il miglioramento delle capacità individuali di ognuno e delle proprie competenze nell'ambito assistenziale**. L'apprendimento che contraddistingue questo tipo di formazione è caratterizzato da un alto livello di interattività.

Quali sono le caratteristiche della FSC?



La FSC è caratterizzata dal fatto che:

- l'ambito in cui la formazione viene erogata, corrisponde al proprio contesto lavorativo;
- questo tipo di formazione simula attività e comportamenti da mettere in atto nell'esercizio dell'attività lavorativa/professionale;
- deve creare un rapporto di stretta collaborazione tra il discente e il docente/tutor.

Che cosa è una formazione blended?



“Blended” vuol dire “mista”: si tratta di un percorso formativo che prevede l'**utilizzo integrato di diversi formati e tipologie didattiche**, come per esempio aula e rete.

In generale, un progetto blended può prevedere la combinazione di: lezioni o attività affidate ad un docente (in aula, in classe virtuale, in video, ecc.) e attività in autoapprendimento (contenuti digitali) ma anche manuali, testi.





Eventi

Che cosa è un evento residenziale (RES)?



È l'evento formativo più diffuso per quanto riguarda la formazione ECM. Questa tipologia di evento include infatti: convegni, congressi, seminari, workshop, simposi, tavole rotonde, sessioni plenarie.

Chi organizza un evento ECM?



Solo i Provider ECM, che possono essere enti pubblici e privati, Università, CNR, IRCCS, fondazioni scientifiche, associazioni professionali, società scientifiche, società e agenzie private. Il Provider deve avere un Comitato Scientifico esperto sugli argomenti che verranno trattati negli eventi.

Come è garantita la partecipazione a un evento?



I professionisti sanitari interessati a partecipare hanno diritto all'accesso all'evento fino all'esaurimento dei posti dichiarati dal Provider e, ove previsto, dopo il pagamento della quota di iscrizione al corso.

Come si calcolano le ore di un evento per l'assegnazione crediti formativi?



Le ore di formazione di un evento si calcolano conteggiando tutto il periodo, tranne il tempo dedicato a registrazione dei partecipanti, saluti introduttivi, pause ed intervalli, valutazione della qualità percepita. Ogni ora vale un credito (nei corsi fino a 100 partecipanti).

Che cos'è il questionario di valutazione della qualità percepita?




Al termine del corso, il professionista ha l'obbligo di compilare in forma anonima il questionario di valutazione della qualità percepita. Nel questionario, si dovrà indicare la rilevanza del programma rispetto ai bisogni formativi, la qualità formativa del programma e dei singoli docenti, l'efficacia della formazione rispetto agli obiettivi formativi e l'eventuale percezione di influenze di interessi commerciali in ambito sanitario, qualora ci sia una sponsorizzazione. **La compilazione di questo questionario è obbligatoria per ottenere i crediti ECM.**

Quando è disponibile l'attestato dei crediti dell'evento ECM?



Entro il termine di 90 giorni dalla data di fine dell'evento, il Provider deve obbligatoriamente inviare il rapporto dei partecipanti ad AGENAS. Pertanto il professionista sanitario **può trovare il proprio attestato sulla piattaforma su cui si è registrato**, se ha superato positivamente le verifiche finali relative alla partecipazione all'evento formativo.





AGENAS e COGEAPS

Che differenza c'è tra AGENAS e COGEAPS?



AGENAS è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali che si occupa anche dell'educazione continua in Medicina.

COGEAPS è il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie coinvolte nel sistema ECM che ha il compito istituzionale di gestire la banca-dati dei crediti ECM conseguiti dai professionisti sanitari italiani.

Come si possono monitorare i crediti conseguiti negli anni?



Ogni professionista sanitario può conoscere in qualsiasi momento, i crediti maturati, utilizzando:

- **MyECM** sul sito AGENAS (dal 1° marzo 2021 per creare un nuovo profilo è necessario effettuare l'Autenticazione dalla home page del sito ECM <https://ape.agenas.it>). È possibile autenticarsi utilizzando le credenziali SPID o CIE;
- **L'accesso all'anagrafe nazionale del COGEAPS** (tramite le credenziali SPID o CIE) permette di verificare i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo. L'indirizzo del portale COGEAPS per la consultazione dei crediti è: <http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot>

Si devono comunicare al COGEAPS i crediti conseguiti ad un evento ECM?



No, ogni Provider entro 90 giorni comunicherà il conseguimento dei crediti all'AGENAS. Questi saranno consultabili direttamente dal professionista su myECM e successivamente anche sul portale COGEAPS.

A chi spetta il computo dei crediti?



Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario, mentre la verifica per la certificazione dei crediti formativi spetta all'Ordine competente, che utilizzerà al termine del triennio, i dati archiviati dal COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie). Il sanitario può verificare la propria situazione rispetto all'obbligo formativo accedendo alla sezione "Anagrafe Crediti Formativi" presente sul sito del COGEAPS o su myECM sul sito ape.agenas.it

Entro quando è stato possibile effettuare il recupero crediti formativi?



La CNFC con delibera del 14 dicembre 2021, ha fissato i termini per il recupero al 31/12/2021 e lo spostamento dei crediti formativi ECM al 30/06/2022. I crediti potevano essere “spostati” solo dal triennio attuale al precedente e non era possibile spostare i crediti dai trienni precedenti a quelli successivi.

Come recuperare i crediti ECM?



Per spostare i crediti ECM è necessario accedere al portale Co.Ge.A.P.S.; non serve registrarsi, ma dal 1° ottobre 2021 è necessario essere in possesso di SPID. Si possono spostare il 100% dei crediti ECM previsti dal proprio obbligo formativo al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, da un triennio all'altro.

Quando è stato riconosciuto il bonus di 50 crediti relativi all'anno del Covid 2020?



Il COGEAPS ha proceduto entro il 31/07/2022 all'applicazione automatica della riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all'attività di formazione continua in medicina. Tale bonus è visualizzabile all'interno della propria area riservata presente nel portale del COGEAPS.





Formazione individuale e autoformazione

Che differenza c'è tra specializzazione e disciplina?



Un medico può essere specialista in una certa branca, ma esercitare concretamente la professione in un'altra disciplina. In pratica la specializzazione è il titolo accademico; la disciplina è il settore della medicina nel quale concretamente si presta attività lavorativa. Queste due cose possono coincidere (e allora non sorgono problemi) o possono differire (e allora, ai fini del dossier formativo, ciò che conta è la disciplina concreta e non la specializzazione posseduta).

Cos'è il dossier formativo?



Il dossier formativo rappresenta lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo **nel rispetto del suo profilo professionale e della propria posizione**.

Che cos'è la formazione individuale?



Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM. Consiste in **attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all'estero e autoformazione**.

Quanti crediti si possono acquisire tramite le attività di formazione individuale?



Per il triennio 2020/2022 i crediti maturabili tramite le attività di formazione individuale (pubblicazioni scientifiche, ricerca, tutoraggio individuale, autoformazione e formazione individuale all'estero) **NON possono complessivamente superare il 60% del proprio obbligo formativo triennale**.

Che cosa è l'attività di autoformazione?



Consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie. L'attività di autoformazione **dà diritto a 1 credito per ogni ora di impegno formativo autocertificato**. Per il triennio 2020/2022 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% del proprio obbligo formativo triennale.

La pubblicazione di articoli scientifici consente l'attribuzione di crediti ECM?



Sì: i professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali (Scopus, Web of Science, Web of Knowledge) hanno il diritto al riconoscimento per singola pubblicazione di 3 crediti (se primo o ultimo nome), 1 credito (se altra posizione).

Le pubblicazioni vanno inserite in COGEAPS in maniera autonoma.

L'attività di tutor riconosce crediti ECM?



Sì: i professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario, nei corsi di formazione specifica in medicina, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 1,5 ore di attività. **Questi crediti non possono superare il 60% dell'obbligo formativo triennale.**

Se si fa affiancamento ad un collega neoassunto, sono riconosciuti crediti in termini di tutoraggio?



No: non vengono riconosciuti crediti ECM in quanto l'attività di affiancamento riguarda perlopiù formazione su attività organizzative specifiche della propria azienda.



Un sanitario domiciliato per un lungo periodo all'estero che rimane iscritto all'ordine provinciale dei medici è obbligato a conseguire ECM?



Sì: gli operatori sanitari, che soggiornano all'estero sono tenuti a conseguire i crediti ECM. L'attività formativa potrà essere espletata tramite la formazione a distanza o frequentando corsi di formazione accreditata presso il paese ospitante, che verranno riconosciuti nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Quanti crediti vengono riconosciuti al professionista sanitario che partecipa ad un evento svolto all'estero erogato da un provider accreditato ECM?



Ad un evento che si svolge all'estero accreditato dalla CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua) ed erogato da un Provider ECM, **vengono riconosciuti il 100% dei crediti.**

Quanti crediti vengono riconosciuti per l'attività di formazione individuale all'estero presso enti NON inseriti nella LEEF?



La formazione individuale svolta all'estero presso enti non inseriti nella Lista Degli Enti Esteri Di Formazione (ved. Delibera CNFC del 22 aprile 2021), danno diritto al riconoscimento dei crediti nei seguenti limiti:

- nel caso in cui nella documentazione prodotta sia indicato il numero dei crediti si applica una riduzione del 50%, fino ad un massimo di 25 crediti per ogni singolo evento;
- nel caso in cui nella documentazione prodotta sia indicato il numero delle ore, si applica il criterio di 1 credito per ogni ora di formazione per poi riconoscere il 50%, fino ad un massimo di 25 crediti per ogni singolo evento.

Quanti crediti vengono riconosciuti per l'attività di formazione individuale all'estero presso enti inseriti nella LEEF?



La formazione individuale svolta all'estero presso enti inseriti nella Lista Degli Enti Esteri Di Formazione (ved. Delibera CNFC del 22 aprile 2021), **sono riconosciuti il 100% dei crediti formativi, fino a un massimo di 50 crediti.**

Possono essere acquisiti crediti ECM come docente/relatore in corsi di formazione accreditati ECM?



Sì: i **docenti/relatori hanno diritto a 2 crediti formativi per ogni ora di effettiva docenza in eventi, entro il limite del 50% dei crediti da acquisire nel corso dell'anno solare.** Le frazioni orarie che danno diritto a crediti sono uguali o superiori a 30 minuti (mezz'ora di docenza/relazione = 1 credito ECM). Ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento.

I suddetti criteri di assegnazione dei crediti subiranno una modifica a partire dal 1° gennaio 2023 come stabilito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nell'ultimo incontro dell'8 giugno u.s..

I medici competenti hanno l'obbligo ECM?



Sì: la certificazione viene rilasciata alla fine del triennio formativo dall'Ordine di appartenenza. Il professionista che non abbia soddisfatto i requisiti nel triennio, ai fini della certificazione ECM per lo svolgimento dell'attività di Medico competente, **ha la possibilità di recuperare i crediti mancanti nell'anno successivo.**





Esoneri, esenzioni e sanzioni

La docenza universitaria dà diritto ad esonero o al conseguimento di crediti ECM?



No: per l'attività di docenza universitaria non sono riconosciuti crediti ECM, ma sono previsti solo qualora la docenza sia in un evento/corso ECM.

Quando un professionista sanitario può essere esonerato dall'obbligo di ottenimento crediti ECM?



Secondo la normativa AGENAS alcune categorie di professionisti sanitari possono essere esonerate dall'obbligo di ottenimento di crediti ECM, come per esempio:

- Professionisti che stanno frequentando, in Italia o all'Estero, corsi di formazione propri della categoria di appartenenza.
- Professionisti che stanno frequentando corsi di formazione post-base aventi carattere certificativo.
- Professionisti che stanno frequentando corsi di formazione manageriale.
- Professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali in virtù dell'Accordo Stato – Regioni del 19 Aprile 2012.

Quando si ha l'esenzione dall'obbligo formativo?



Sono esentati dall'obbligo formativo ECM i professionisti sanitari che **sospendono l'esercizio della propria attività professionale** a seguito per esempio di gravidanza a rischio, congedo maternità e paternità, congedo per malattia del figlio, adozione e affidamento preadottivo ecc.

Cosa comporta il mancato assolvimento dell'obbligo formativo?



Può comportare ricadute assicurative infatti, la **copertura delle polizze assicurative per rischio professionale previste all'articolo 10 della L. n. 24/2017 (Legge Gelli)** è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al **70% dell'obbligo formativo** dell'ultimo triennio (art. 38 bis della legge n.233/2021).

Chi applicherà le sanzioni a chi non fosse in pari con gli ECM?



Nell'Accordo Stato-Regioni di Novembre 2017 già si anticipava che gli **Ordini professionali** e le rispettive **Federazioni nazionali** avrebbero vigilato sull'assolvimento dell'obbligo formativo dei loro iscritti ed emanato i provvedimenti di competenza (sanzioni) in caso di mancato assolvimento di tale obbligo.

Quali possibili tipologie di sanzioni gli ordini potranno comminare?



La legge prevede la possibilità per gli Ordini di comminare **sanzioni specifiche** per comportamenti specifici. Infatti, la legge professionale lascia libero l'Ordine di determinare la sanzione secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità.





Sostieni l'Ospedale attraverso la Fondazione Bambino Gesù Onlus

Bonifico bancario

Intestato a: Fondazione Bambino Gesù Onlus
IBAN: IT 05 B 03069 05020 100000016223 Banca Intesa Sanpaolo

Online

Sul sito www.fondazionebambinogesu.it

Conto corrente postale

Intestato a: Fondazione Bambino Gesù Onlus n. 1000425874

5 x1000

Codice fiscale 97531780589

App Fondazione Bambino Gesù



**Tutte le donazioni alla Fondazione
finanziano l'impegno dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
per aiutare bambini, ragazzi e famiglie.**